

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 221 IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE P.S.R. 2007-2013 ANNO 2010

1. OBIETTIVI

La Misura 221 attraverso le singole Azioni persegue l'obiettivo di incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e di collina.

La Misura prevede la realizzazione delle seguenti tipologie d'intervento:

- Azione 1 "Boschi Permanenti";
- Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";
- Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile".

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni si rimanda al testo del P.S.R. 2007-2013 e alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti" approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 874 dell'11/06/2008, modificate con deliberazione della Giunta Regionale n. 196/2010 citata.

2. BENEFICIARI

Il Reg. (CE) n. 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di "imboschimento" di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno volto a coprire a seconda dei casi, o parte dei soli costi di impianto, o anche dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e a compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento.

I sostegni a copertura dei costi di impianto sono riconoscibili ai "terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni", come meglio specificato all'art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore "degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato" (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Non è concedibile nessun sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (comma 3, punto a, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con la situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Per mantenere la corresponsione del premio per la compensazione della perdita di reddito al livello massimo, il requisito prescritto (Imprenditore Agricolo Professionale IAP di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.04) dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della "decisione individuale di concessione del sostegno".

Per una più dettagliata individuazione delle caratteristiche dei beneficiari in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti si rimanda alle indicazioni contenute nelle Schede di Azione del PSR 2007-2013.

Per i terreni agricoli di proprietà pubblica è previsto unicamente l'aiuto volto a coprire i costi di impianto.

La "decisione individuale di concessione del sostegno e dei premi" (ove ne ricorrano le condizioni) è subordinata al possesso dei requisiti di accesso ed alla collocazione in posizione utile nella

graduatoria elaborata ed approvata ai sensi del presente avviso pubblico, in relazione alle risorse disponibili.

3.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED IMPEGNI

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- alle prescrizioni previste per la Misura 221 nel Programma Operativo della Misura 221;
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 221” ;
- alle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

Per beneficiare di aiuti relativi alla Misura 221 i richiedenti devono, per l'intero “periodo di impegno”, possedere e rispettare i requisiti, le condizioni prescritte nel P.S.R. , nelle “Schede tecniche attuative della Misura 221” e nelle Linee guida per la Progettazione e la Realizzazione degli Imboschimenti.

Durata dell'impegno: (fatte salve la durata dei turni e di reversibilità di uso dei terreni definiti dal “Piano di Coltura)

QUINDICI ANNI per gli impegni riferibili all' Azione 1 e 2;

DIECI ANNI per gli impegni riferibili all' Azione 3.

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Per il materiale di moltiplicazione da utilizzare nella realizzazione degli impianti si fa riferimento al paragrafo 14 del Programma Operativo della Misura 221 e al paragrafo 4.6 delle Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti.

4.AREE DI APPLICAZIONE

Le Azioni 1 e 2 della Misura si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, sulla base delle "Unità di paesaggio".

L'Azione 3 si applica esclusivamente nelle aree di pianura. Non è applicabile nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di importanza comunitaria.

Tabella riepilogativa degli ambiti territoriali di applicazione:

Ambiti di applicazione	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3
Pianura	SI	SI	SI
Collina	SI (*)	SI (*)	NO
Montagna	NO	NO	NO

(*) escluso il territorio della Comunità Montana

Per concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg. (CE) n. 1698/05), sono state identificate “zone ammissibili” e “aree preferenziali”.

Per l'individuazione delle “zone ammissibili” e delle “aree preferenziali” si rimanda al paragrafo “Localizzazione” del paragrafo 5.3.2.7.1 del P.S.R. 2007-2013, come recepite nel P.R.I. di Reggio Emilia.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni di cui alla Misura qui considerata per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della citata L.R. 20/2000 e successive modifiche.

Le domande di aiuto riguardanti terreni ricadenti in ambito urbano e periurbano (o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo), potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente:

- le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso previste con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento;
- l'attestazione che l'intervento medesimo non risulta già prescritto a titolo oneroso in riferimento al già citato art. A-26 della L.R. 20/2000;
- la sussistenza di eventuali accordi sulla gestione degli imboschimenti realizzati.

Non è infatti ammissibile la corresponsione di premi per "manutenzione" nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con onere a carico di Pubbliche Amministrazioni.

5. TERRENI AMMESSI AL SOSTEGNO

I terreni ammessi al sostegno sono esclusivamente i terreni definibili "agricoli" secondo quanto disposto nel P.S.R. 2007-2013.

Le Azioni possono essere realizzate nelle particelle agricole :

- che risultano seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);
- che risultano essere state in produzione nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda di aiuto, ovvero, per lo stesso periodo, pur ritirate dalla produzione, risultano essere state abbinate a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all'art. 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006;

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.

Sono ammissibili alla Misura solo i terreni agricoli qualificabili SAU e in produzione nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le domande potranno riguardare esclusivamente particelle agricole ricadenti all'interno del territorio regionale.

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere unica (se le diverse particelle vengono proposte per la concessione del sostegno nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell'ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell'Amministrazione territorialmente competente.

6. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al pagamento delle domande di aiuto sulla Misura 221, per l'annualità 2010, di cui al presente avviso pubblico ammontano a € 452.62.

7. ENTITÀ DELL'AIUTO E DEI PREMI

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- costi di impianto (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
- premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo massimo di 5 anni;
- premio annuale per ettaro inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, per un periodo massimo di 15 anni.

Aiuti concedibili per i costi di impianto

Ai fini della definizione dell'entità degli aiuti si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Intesa Stato-Regioni – seduta 14.02.08)

Per costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento.

I materiali e le opere computabili per la definizione del costo dell'impianto sono dettagliatamente riportati nell'Allegato n. 4 "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili".

Per costo massimo ammissibile dell'impianto si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Per massimale finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Nella Tabella di seguito riportata, tratta dal P.S.R., sono riportati i valori di "costo massimo ammissibile dell'impianto" e i "massimali" finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell'ambito territoriale nel quale viene attuato l'intervento.

	AIUTO ALL'IMPIANTO		
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80% ¹ (Euro)	Massimale 70% ¹ (Euro)
Azione 1 Boschi permanenti	7.000,00	5.600,00	4.900,00
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00

Qualora il "costo dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

¹ Vedi la percentuale massima finanziabile dei "costi di impianto" definita nel PSR 07-13:

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- *ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.*

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è pari o superiore al “Costo massimo ammissibile”, come definito nella Tabella di cui sopra, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 1).

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” è inferiore al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell’impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 1).

Il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E’ corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all’articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L’importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l’effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali.

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E’ corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall’art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L’importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell’ambito territoriale all’interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine “agricoltore” di cui al comma 1 dell’art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all’allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all’applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali definiti dal PSR 07-13 sono riportati nella seguente Tabella.

	MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO			
	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (Euro)	
			Pianura	Collina	Pianura	Collina
Azione 1 Boschi permanenti	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00
Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00
Azione 3 Pioppicoltura ecocompatibile	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, “il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari”.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI AIUTO" PER L'ASSUNZIONE INIZIALE DI IMPEGNI RELATIVI ALLA MISURA 221

Le domande di aiuto per l'assunzione iniziale di impegni (e le eventuali rettifiche) relative alla Misura 221 potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (l.r. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Presentazione

La domanda di adesione alla Misura 221 (e le eventuali rettifiche) dovrà pervenire dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di adesione/aiuto, che sarà fissato da AG.R.E.A., al **30 luglio 2010**. Il primo giorno utile per la presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.re.it

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, definite nella procedura operativa approvata da AG.R.E.A. con determinazione del Direttore n. 4355 del 18 Aprile 2008, integrata dalla determinazione n. 7512 del 27/06/2008 e aggiornata con determinazione n. 186 del 14/05/2009,:

1) **PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:** la domanda è presentata ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti della data di presentazione della domanda compilata dal CAA fa fede la data del protocollo di sistema SOP di AGREA apposto dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il termine stabiliti da AG.R.E.A., al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),

I CAA potranno trasmettere domande all'Amministrazione competente solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Amministrazione competente di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro il 30 luglio 2010, direttamente al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE), che provvederà ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

Agli effetti della data di presentazione della domanda, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall’ente territoriale competente.

L’ Ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

Saranno dichiarate non ricevibili le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

L’ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego con l’indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’irricevibilità.

Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP. Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 527 4940-4970. Nel caso in cui le modalità di presentazione delle domande siano aggiornate da AG.R.E.A. si provvederà a dare opportuna pubblicizzazione.

9. ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLE DOMANDE

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura 221 del PSR è condizionata alla presentazione

- a corredo della domanda di aiuto:
 - per gli interventi riconducibili alle Azioni 1) e 2) e 3) di una “relazione tecnica descrittiva dell’imboschimento”.
- a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all’impianto e della prima annualità dei premi:
 - “stato finale dei lavori” accompagnato da copia delle fatture e “Riepilogo dei materiali e opere” (vedi il modello consultabile alla pagina relativa alla Misura 221 del sito Ermesagricoltura). Relativamente alla documentazione sul materiale di moltiplicazione impiegato è sufficiente l’indicazione della stessa nel “Riepilogo” e la disponibilità presso l’Azienda in sede di accertamento.

Gli elaborati richiesti (compreso il Riepilogo dei materiali e opere) dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all’albo.

Per interventi riguardanti le Azioni 1) e 2) deve essere presentato anche il “progetto esecutivo dell'imboschimento” entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, e comunque prima della notifica della concessione dell'aiuto, pena la decadenza della domanda.

Gli elaborati richiesti dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all'albo.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) Istruttoria

La struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza è il Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio.

Il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Mercati, Responsabile della Unità operativa Produzioni Agroambientali e Forestali.

Per informazioni è possibile rivolgersi al dott. Giuliano Gardini del Servizio sopraindicato, tel. 0522 444663 fax. 0522 444641 ; E-mail: g.gardini@mbox.provincia.re.it; Sito internet: www.provincia.re.it.

L'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento provinciale attuativo della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, Via Gualerzi n. 38/40, negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

B) Graduatoria

Qualora le risorse disponibili siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili si procederà all'approvazione di un **elenco di beneficiari** ordinato in base alla cronologia di protocollazione delle domande senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, si procederà a formulare una specifica Graduatoria provinciale di tutte le domande ammesse, sulla base delle risultanze di un Nucleo di Valutazione costituito dai seguenti componenti della Provincia di Reggio Emilia:

- dott. ing. Francesco Capuano - Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio;
- dott. Maurizio Mercati - Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali;
- dott. Giuliano Gardini funzionario tecnico della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali.

Nei casi di istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Provincia approverà con proprio atto l'Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Provinciale.

A ciascuna domanda distintamente per ogni azione, sarà attribuito il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria verrà formata sulla base della valutazione istruttoria delle domande conformi alla modulistica AG.R.E.A. e degli elementi contenuti nella modulistica integrativa predisposta in sede

provinciale (ALLEGATO n.1), sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria è determinata principalmente in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza i principi e i metodi stabiliti dal P.S.R. , dal P.R.I.P. di Reggio Emilia, dal Programma Operativo Asse 2 di cui alla D.G.R. 168/08 e dall'Allegato 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" di cui alla D.G.R. 363/2008.

Complessivamente l'ordinamento in graduatoria di ogni singola azione verrà determinato in base ai seguenti elementi secondo una rilevanza decrescente:

- 1) priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo A);
- 2) priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP;
- 3) priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna
- 4) priorità soggettive disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP.

11. CRITERI DI SELEZIONE

I beneficiari del sostegno saranno individuati applicando nell'ordine i criteri di priorità di seguito dettagliati.

PRIORITA' TERRITORIALI

Le priorità territoriali saranno espresse come punteggi da applicare proporzionalmente alla superficie interessata rispetto a quella totale oggetto della singola azione secondo i limiti e le condizioni posti dal paragrafo 1 della Parte generale del Programma Operativo- Asse 2 della DGR 168/08 e dall'allegato 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" della DGR 363/08.

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le azioni della presente Misura (aree tipo A)

Il PSR attribuisce priorità assoluta alle Azioni relative a superfici oggetto di impegno ricomprese nelle seguenti aree preferenziali:

<i>denominazione area</i>	<i>punteggio</i>
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	40
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE	40

Si evidenzia che l'Azione 3 (Arboricoltura da legno a ciclo breve - pioppicoltura eocompatibile) non è applicabile nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di importanza comunitaria.

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP per le Azioni 1 e 2 e dal Programma Operativo dell'Asse 2 per l'Azione 3

In subordine alle priorità sopraindicate sono individuate le seguenti aree preferenziali alle quali è assegnata distinta priorità in ordine decrescente secondo specifico raggruppamento delle azioni:

Azione 1 (Boschi permanenti) e Azione 2 (Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio)

<i>denominazione area</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	20
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	10
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.	5
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	1
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)	1
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	1
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	1

Azione 3 (Arboricoltura da legno a ciclo breve- pioppicoltura ecocompatibile)

<i>denominazione area</i>	<i>punteggio</i>
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	23
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)	8
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	2
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	2
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	2
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	1

Le modalità operative dell'applicazione dei punteggi sono quelle di cui al paragrafo 4 dell'allegato n. 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" della DGR 363/2008.

Nell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico sono indicate quelle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) da non potersi considerare, nell'ambito del presente avviso pubblico", in quanto non formalmente concluso il loro iter di approvazione.

PRIORITA' TECNICHE

L'ordinamento determinato dall'applicazione dei punteggi sarà ulteriormente definito considerando l'ordine di priorità tecnica tra le azioni, come disposto dal Programma Operativo dell'Asse 2, di seguito riportato:

Azione	PIANURA	COLLINA
1	P1	P1
2	P1	P1
3	P2	-

L'attribuzione all'azione considerata dell'appartenenza ad uno specifico ambito territoriale (pianura o collina) sarà definita dall'ambito maggiormente rappresentato.

Ulteriori priorità subordinate, ai fini della definizione dell'ordinamento delle Azioni 1 e 2, saranno basate sulla tipologia del materiale di moltiplicazione impiegato nella realizzazione degli interventi come di seguito riportato:

P1	Assunzione contemporanea dei seguenti impegni a) e b)
P2	a) Impegno ad utilizzare, nella quantità minima del 10% della totalità delle essenze arboree, materiale di moltiplicazione certificato in base al D.Lgs 386/2003 ed alla L.R. 10/2007 proveniente dalla stessa "regione di provenienza" di cui alla Det. RER n. 52059 del 09/05/2008 nella quale è localizzato l'intervento costituito da essenze elencate alla colonna "caratterizzanti" della tabella "boschi di riferimento" quale allegato 1 alle Linee guida per la progettazione di cui alla DGR n. 874/2008. Tale impegno dovrà essere assunto previa acquisizione di contratto di fornitura del relativo materiale.
P3	b) Impegno ad utilizzare, nella quantità minima del 30% della totalità delle essenze arboree, materiale di moltiplicazione certificato in base al D.Lgs 386/2003 ed alla L.R. 10/2007 (proveniente quindi dalla regione Emilia-Romagna). Tale impegno dovrà essere assunto previa acquisizione di contratto di fornitura del relativo materiale.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri tecnici i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n.1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui sopra.

PRIORITA' SOGGETTIVE

In subordine alle priorità di tipo territoriale e tecnico si applicano le priorità soggettive riportate nel prospetto che segue con a fianco il rispettivo ordine di applicazione.

Queste priorità soggettive valgono a differenziare le posizioni ex-equo nell'ordinamento della graduatoria.

Priorità trasversali a tutte le azioni		
P1	Aziende certificate biologiche. (Questa priorità spetta alle aziende che alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto risultino notificate ed assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.)	
	Zone svantaggiate	Zone non svantaggiate
P2	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P3	azienda agricola condotta da giovane imprenditore senza la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P4	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore
P5	Azienda che effettua produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provviste di certificazione NO OGM, sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT	

Per zone svantaggiate si intendono le aree di cui all'art. 50 par. 2 e par. 3 lettera a) e b) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 individuate dalla Regione ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Per l'attribuzione della priorità, rispetto ai due ambiti territoriali riportati in tabella, si fa riferimento alla prevalenza della superficie aziendale.

Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopraindicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore Unico) è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri soggettivi i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n.1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora nell'applicazione delle priorità sopraindicate risultino situazioni ex-equo si procederà attribuendo la precedenza alle azioni con maggior valore assoluto dell'importo dell'aiuto ammissibile, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell'istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria si fa riferimento all'allegato 1 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." di cui alla DGR 363/08.

Nell'ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico si riporta la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi, comprensive di alcune note esplicative.

12. APPROVAZIONE, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La graduatoria provinciale sarà approvata dalla Provincia entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il finanziamento delle domande avverrà seguendo l'ordinamento della graduatoria. La Provincia adotterà gli atti di concessione dei contributi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria delle domande di adesione resta in vigore per un anno dalla approvazione.

La liquidazione dell'aiuto relativo alla prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito è subordinata alla richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata dal beneficiario che ha ottenuto la decisione di concessione del sostegno, che ha la valenza di richiesta di pagamento, alle condizioni previste nel paragrafo 15 del presente avviso pubblico.

Gli elenchi di liquidazione approvati dalla Provincia saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si rimanda ai paragrafi relativi all'attuazione della Misura di cui al POM e alle Linee Guida.

Si specifica in particolare che le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute. In caso di proroga, l'impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria. Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria si intendono decadute. Non può essere concessa alcuna proroga per imboschimenti il cui limite di realizzazione è il termine del periodo primaverile dell'anno 2012. Non possono essere rilasciate "decisioni individuali di concessione del sostegno e dei premi" successivamente al 31 dicembre 2011.

14. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO ALL'IMPIANTO E DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEI PREMI A COPERTURA DEI COSTI DI MANUTENZIONE E PERDITA DI REDDITO

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto la "decisione di concessione del sostegno" ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

Le domande di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità premi dei premi a copertura dei costi di manutenzioni e perdite di reddito dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni. Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Per la presentazione delle domande si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221 e alle modalità definite dall'AGREA.

15. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità

- al Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- al Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005
- al Reg. (CE) 1975/2006, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- al D.M. n. 1205 del 21 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- ai provvedimenti che saranno emanati in attuazione dell'art. 15 comma 1 del DM 1205/08;
- al paragrafo 11 del PSR 07-13;
- nel Programma Operativo della Misura 221, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 11 febbraio 2008.

Con riferimento al Titolo I del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 18, si farà riferimento agli "Inadempimenti" definiti nel Programma Operativo per la Misura 221.

Con riferimento al Titolo II del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni i cui all'art. 31, si farà riferimento all'importo richiesto nella "domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi", al correlato contenuto dello "stato finale dei lavori" e ai giustificativi di spesa di corredo.

16. CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ DEI PREMI A COPERTURA DEI COSTI DI MANUTENZIONE E PERDITA DI REDDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta nei modi e nei termini definiti nel P.O.M. e da AGREA.

18. CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

1) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

2) il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto. Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da A.G.R.E.A., nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Si rimanda inoltre alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221.

19. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche e integrazioni (s.m.i);
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio “Disposizione generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio europeo che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo; Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna;
- Programma rurale integrato provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 di Reggio Emilia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008;
- D.M. n. 1205 del 21 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- determinazione del Direttore di A.G.R.E.A. n. 4355 del 18/04/2008 “Procedura operativa presentazione domande”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 874 dell'11/06/2008 relativa alla approvazione delle Linee guida per la Progettazione e Realizzazione degli imboscamenti
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 196 dell' 8 febbraio 2010,
- determinazione n. 2608 del 12 marzo 2010 del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna

Laddove necessario, quanto sopra è completato facendo specifico riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.re.it> .